

sindacato
sociale
scuola
aderente
alla F.I.S.

ROMA - Anno I (Nuova serie)
n. 4 - 5 - 6 - Aprile - Maggio -
Giugno 1985 - Sped. in abb. post.
gr. III - 70%

Scuola e Lavoro

"Kirner.. al collega più caro:
TE NE SARA' GRATO

Spendiamo troppo?

Dai dati resi noti dall'Istat il 28 giugno scorso risulta che la bilancia dei pagamenti con lo estero è notevolmente peggiorata ed il nostro deficit valutario è quasi raddoppiato nei primi cinque mesi dell'85, rispetto allo stesso periodo dell'84 (8.057 miliardi di lire contro i 4.041 dello scorso).

Sempre il 28 giugno Prometeia, un centro bolognese di studi econometrici, ha reso noto il proprio rapporto trimestrale che presenta un quadro peggiorato rispetto a tre mesi fa: crescita del prodotto interno lordo che si attesta sul 2%, domanda interna troppo sostenuta, deficit pubblico e inflazione che non accennano a migliorare.

Per quest'ultima il tasso tendenziale su base annua è oggi dell'8,7%, notevolmente superiore al famoso tetto del 7% fissato dal Governo.

Nonostante i toni cupi di questo quadro, Prometeia osserva che la situazione italiana appare «singolare» perché l'Italia attira capitali esteri a causa dei tassi d'interesse più elevati e della ripresa della domanda interna; il potere d'acquisto delle famiglie italiane continua a crescere più che negli altri paesi europei.

Il Ministro Gorla il 26 giugno, entrando a Palazzo Chigi per la riunione del Consiglio dei Ministri, aveva messo anch'egli l'accento su questo fenomeno, dichiarando ai giornalisti che «gli italiani hanno ricominciato a consumare più di quanto producono», il che è come dire che, globalmente considerati, spendono più di quanto guadagnano (il riferimento è alla bilancia commerciale con l'estero per cui non può trattarsi della «furbizia» o del sapersi arrangiare degli italiani). Vorremmo domandare al Ministro Gorla, che ha fatto questa denuncia,

Questo numero

del giornale viene stampato, nell'identico testo, per il nuovo Sindacato Nazionale Scuola Media, per la Federazione Lavoratori Scuola e per il Sindacato Sociale Scuola ed è frutto della collaborazione delle tre organizzazioni.

se non si è mai domandato come facciano gli italiani a spendere più di quanto guadagnano (ivi compresa l'impetuosa espansione delle vacanze all'estero, favorita, a partire dalla scorsa stagione, dall'ampliamento del plafond valutario). Vorremmo domandargli se non ha mai pensato di essere egli stesso (non come persona, ma come Ministro del Tesoro) una delle cause di questo fenomeno, che è fonte, pressoché immediata, di inflazione.

Vediamo perché: in un corretto sistema economico il denaro che il singolo spende in beni e servizi è la contropartita di «prestazioni» che, direttamente o indirettamente, concorrono al sistema economico stesso.

Anche la persona che «vive di rendita» concorre al sistema economico inserendo i propri beni nel mercato (affitto, mercato azionario, sistema bancario) e la sua mancanza di «produttività» è compensata, in certo senso, dal risparmio di chi lavora. Vi è però un caso nel quale il singolo riceve denaro in cambio di capitali che non «producono» nulla.

Ci riferiamo naturalmente al deficit pubblico che lo Stato «copre» con BOT e C.C.T., per «piazzare» i quali pratica tassi di interesse molto elevati, costringendo così le banche a far lievitare anche i propri tassi di interesse, attivi e passivi (ecco spiegata una delle due «singolarità» rilevate da Prometeia).

Modesto Ghio

(Continua in quarta pagina)

LA QUESTIONE ALTOATESINA

Intolleranza e sopraffazione

Dopo il voto di protesta italiano del 12 maggio in provincia di Bolzano tutta la stampa nazionale ci sembra ponga maggiore attenzione a ciò che avviene in Alto Adige ed è «costretta» a registrare proprio in questi giorni fatti ed episodi che fino a poco tempo fa avrebbero potuto costituire notizia solo per un giornale locale.

«Vandalismo sui cartelli stradali: raid anti-italiano»; «La Corte dei conti respinge una delibera della Provincia di Bolzano»; «Vocabolari bilingue a peso d'oro?»; «Un giudice indaga sui presunti favori alla casa editrice Athesia che è anche editrice del giornale «Dolomiten». «Offuscata l'immagine della Giunta di Bolzano e della Svp». «A causa di un falso comunicato il giornale locale ed i suoi lettori abboccano allo scherzo». Ci sembra che questi pochi titoli siano uno spaccato significativo della problematica dell'Alto Adige.

Cominciamo dal primo titolo: si

Concorsi a Cattedre

Le domande entro il 31 luglio per la scuola media
entro il 2 agosto per le superiori

La G. U. n. 153 del 1° luglio 1985 pubblica finalmente l'avviso di avvenuta affissione all'albo delle sovrintendenze scolastiche regionali dei «bandi dei concorsi ordinari, per esami e titoli, per l'accesso ai ruoli provinciali del personale docente delle scuole medie statali e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento».

Dalla data di tale avviso, come è noto, decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi. Pertanto tali domande dovranno es-

sere presentate entro il 31 luglio prossimo.

La medesima G. U. reca pure il diario delle prove scritte, che pubblichiamo in altra parte del giornale.

Il supplemento dello stesso numero della G. U. pubblica poi integralmente l'O. M. 29 dicembre 1984 concernente l'indizione dei concorsi, lo schema di bando e relativi allegati, nonché l'O.M. 8 marzo 1985 integrativa della precedente ed un'ulteriore avvertenza relativa alla dichiarazione di conseguita abilitazione (che riproduciamo integralmente in altra parte del giornale).

Infine il Supplemento alla G. U. n. 155 del 3 luglio 1985 pubblica il bando dei concorsi ordinari per esami e titoli a cattedre nelle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado. Anche in questo caso le domande devono essere prodotte entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando. Il termine è quindi fissato al 2 agosto. Lo stesso numero della G. U. reca pure il calendario delle prove scritte.

Nel Rinnovo del 19 gennaio 1985 abbiamo riferito ampiamente il contenuto dell'O. M. 29 dicembre 1984 ed abbiamo pubblicato nelle sue parti di più immediato interesse, ai fini della compilazione delle domande e della relativa documentazione, lo schema dei bandi di concorso

per la scuola media. Rimandiamo pertanto il lettore a quanto da noi pubblicato in quella occasione. Ripubblichiamo tuttavia lo schema di domanda da redigersi in carta legale che è sostanzialmente identico a quello della domanda per l'ammissione ai concorsi a cattedre per le superiori (tranne ovviamente alcune indicazioni che evidenziamo nel testo).

Richiamiamo nuovamente la attenzione (ovviamente per entrambi i concorsi) sugli allegati al bando: n. 1 titoli di ammissione (è prorogata la validità dei titoli del precedente ordinamento - cfr. Rinnovo del 19 gennaio); n. 3 una scheda che deve essere ritirata presso i provveditorati; n. 4 codici meccanografici delle classi di concorso; n. 5 precedenze a parità di merito; n. 6 riserve di posti; n. 7 programmi e prove di esame; n. 8 tabella di ripartizione del punteggio dei titoli (identica sia per la media, che per le superiori).

Riteniamo infine di fare cosa utile ai colleghi pubblicando nelle sue parti di più immediato interesse il bando di concorso per le superiori, anche perché il suo contenuto è praticamente identico a quello per le cattedre di scuola media.

Per mancanza di spazio rimandiamo invece al prossimo numero del giornale la pubblicazione del calendario delle prove scritte dei concorsi a cattedre per gli istituti di secondo grado, anche perché dette prove avranno inizio soltanto nel prossimo mese di marzo. Non solo: ma per alcune classi di concorso il calendario delle prove scritte sarà pubblicato soltanto nella G. U. del 5 marzo 1986.

Ultima ora

ABILITATI SCUOLE SPECIALI (Articolo 13 - Legge 326)

Quando già il giornale era pronto, è stata diffusa la circolare n. 215 del 2 luglio 1985, relativa alla modalità della assegnazione di sede definitiva ai docenti in possesso di abilitazione per le scuole speciali (articolo 13 - legge 326).

La circolare riguarda i docenti immessi in ruolo (o in attesa di immissione in ruolo) nelle scuole speciali ai sensi della legge n. 27 del 1982 e 326-1984.

Gli interessati devono presentare la domanda entro il 25 luglio secondo il modello allegato alla circolare; consigliamo pertanto di consultare la circolare stessa presso i Provveditorati.

AUGURI PRESIDENTE

Alcuni di noi erano alla guida del vecchio S.N.S.M., quando il Presidente della Repubblica Francesco Cossiga era Ministro per la Funzione Pubblica.

Lo ricordiamo come persona di spirito, aperta, sensibile.

Nonostante le dure prove alle quali è stato sottoposto, vogliamo ricordarlo così com'era allora e siamo certi che la sua «umanità» farà di lui un ottimo Presidente.

Intolleranza e sopraffazione

È trattato infatti di un vero e proprio raid al quale hanno partecipato più persone che nel giro di una notte hanno fatto sì che fossero cancellate con vernice le denominazioni italiane di molti cartelli stradali della Val Venosta della Val Pusteria del Meranese e della provincia a sud di Bolzano.

È evidente che tale atto di per sé sciocco e stupido si inserisce in un contesto che alimenta quel clima di intolleranza e di sopraffazione per la Comunità Italiana e quindi si continuano a porre le premesse perché gli «irriducibili» possano accarezzare sempre di più l'idea separatista (chi non ricorda la sfi-

Nelle pagine interne il bando dei concorsi a cattedre

lata di Innsbruck dell'autunno '84?). I successivi titoli richiamati si riferiscono ad un fatto che se provato nei termini in cui la stessa stampa ne ha dato notizia certamente ha poco da invidiare ad altri analoghi da ricondurre — purtroppo — al «malcostume nazionale».

L'episodio scaturisce dal fatto che la Giunta provinciale altoatesina paga un gruppo di esperti per compilare un vocabolario italiano-tedesco da mettere a disposizione delle persone che in provincia di Bolzano sostengono l'esame di bilinguismo per il conseguimento di un «patentino» che consente di accedere ad un posto nel pubblico impiego. A stampare i vocabolarietti è una Casa Editrice privata la «Athesia» che pubblica anche il quotidiano Dolomiten ed appartiene all'onorevole Ebner, deputato anche lui della Svp.

Agostino Scaramuzzino

(Continua in quarta pagina)

CONCORSI A CATTEDRE NEL

Art. 1. Concorsi a cattedre

Sono indetti i seguenti concorsi dinari, per esami e titoli, a cattedre nelle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, così ripartite, per classi di concorso di cui alla tabella A annessa al decreto ministeriale 3 settembre 1982 e successive integrazioni (decreti ministeriali 16 novembre 1982, 15 febbraio 1983, 8 maggio 1984 e 28 dicembre 1984) (allegato 1 e 1-bis): (Omissis).

I concorsi sono indetti per l'accesso ai ruoli del personale docente delle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, per la copertura delle cattedre che, entro il termine di due anni di validità delle graduatorie, si renderanno eventualmente disponibili in ciascuna regione negli anni scolastici 1986-1987, 1987-1988, nonché ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento. In quelle regioni e per quelle classi di concorso per le quali non dovesse verificarsi, nel sopraddetto periodo, disponibilità di cattedre conferibili, i concorsi stessi avranno valore solo ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.

Ai concorsi possono partecipare: aspiranti non abilitati, purché titolari del titolo di studio prescritto per l'ammissione. Essi possono partecipare al duplice fine dell'accesso ai ruoli del personale docente delle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica e del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento;

gli aspiranti già in possesso dell'abilitazione. Essi possono partecipare ai fini dell'accesso ai ruoli del personale docente delle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica e per avvalersi, ai sensi dell'articolo 2, ottavo comma, della legge n. 270-1982, del minor punteggio eventualmente conseguito nelle prove di esame. (Omissis).

Nel caso in cui, per le classi di concorso relative a discipline di particolare specializzazione, si abbia un numero limitato di candidati, il Ministero si riserva di far svolgere i relativi concorsi a livello interregionale, affidandone l'organizzazione ad un sovrintendente scolastico. In tal caso, i candidati saranno tempestivamente avvertiti, con lettera raccomandata, della sede in cui saranno effettuate le prove concorsuali. (Omissis).

Art. 2. Requisiti di ammissione

Possono partecipare ai concorsi, per esami e titoli, di cui al precedente articolo 1, i candidati che, alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani appartenenti alla Repubblica;
- 2) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 40, salvo i casi di non applicazione o di variazione del limite massimo di età

previsti dalle norme vigenti. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 16 luglio 1984, n. 326, che richiama lo articolo 2 della legge 3 giugno 1978, n. 288, il limite massimo di età, oltre il quale non si è ammessi ai concorsi previsti dal presente bando, è fissato in anni 50 anziché in 40 o 45 anni, anche in caso di cumulo di benefici, per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe al normale limite di età. Al solo fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento si prescinde dal limite di età;

- 3) godimento dei diritti politici;
- 4) idoneità fisica all'esercizio dell'insegnamento, che l'Amministrazione ha facoltà di accertare, mediante visita sanitaria di controllo, nei confronti di coloro che si collocano in posizione utile per il conferimento dei posti; per i candidati non vedenti valgono le limitazioni previste nel precedente articolo 1, comma quinto;
- 5) possesso del titolo di studio, indicato nell'allegato 1, colonna 2, ovvero nell'allegato 1-bis, da parte degli aspiranti non abilitati che partecipano al concorso ai fini dell'accesso ai ruoli ed anche o al solo fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento. In aggiunta ai titoli contemplati nell'allegato 1 e nell'allegato 1-bis sono validi anche quelli dichiarati equipollenti nei modi previsti dalle vigenti disposizioni, salvo i casi in cui l'equipollenza sia esclusa espressamente ai fini del conseguimento dell'abilitazione. Sono, altresì, validi i titoli di studio, conseguiti all'estero da candidati che concorrono per l'accesso a posti di insegnamento nella classe di concorso CXI (tedesco, seconda lingua, negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua italiana della provincia di Bolzano), dichiarati equipollenti dal Ministro della pubblica istruzione ai soli fini dell'insegnamento, ai sensi dell'articolo 69, comma quarto della legge 20 maggio 1982, n. 270.

Per le classi di concorso per le quali l'ammissione (allegato n. 1, colonna 2) è prevista sulla base dei titoli artistico-professionali e artistici, si tiene conto dei titoli professionali medesimi in luogo del titolo di studio. In tal caso, l'accertamento dei titoli, qualora non sia già avvenuto, è operato dalla medesima commissione giudicatrice del concorso, prima dell'inizio delle prove di esame;

- 6) possesso dell'abilitazione prescritta, da cui sono esonerati gli aspiranti indicati nel precedente n. 5). Nel caso in cui l'abilitazione sia stata conseguita a norma del pregresso ordinamento è ammesso — ma non sarà considerato come titolo valutabile ai sensi del decreto ministeriale 3 settembre 1982, con il quale sono stati approvati i criteri di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili e la relativa tabella — il titolo di studio da detto ordinamento prescritto.

Non possono partecipare ai concorsi:

- a) coloro che sono esclusi dallo elettorato attivo politico;
- b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o dichiarati decaduti per avere conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
- c) coloro che sono temporaneamente interdetti, per il periodo di durata dell'interdizione;
- d) coloro che sono incorsi nella radiazione dall'albo professionale degli insegnanti;
- e) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale, i quali sono ammessi al solo fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento;
- f) gli insegnanti non di ruolo che sono incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva dall'insegnamento o dell'esclusione temporanea, per tutta la sua durata.

Art. 3. Domanda di ammissione e titoli

La domanda di ammissione, redatta su carta legale, secondo il modello allegato (allegato 2), dovrà essere diretta al sovrintendente scolastico della circoscrizione territoriale nella quale l'aspirante ha scelto di concorrere.

La domanda, datata e sottoscritta dall'interessato con firma autentica nei modi di legge (1), deve essere presentata in una sola regione per ciascuna classe di concorso; della domanda di ammissione fa parte integrante la « scheda personale » (allegato 3) che gli aspiranti devono compilare nella parte ad essi riservata; per la indicazione del codice meccanografico della classe di concorso sulla scheda personale, vedasi allegato 4. Coloro che, avendone i prescritti requisiti, intendono concorrere per più classi di concorso devono presentare distinte domande di ammissione, corredate da altrettante schede personali. In caso di difformità tra le dichiarazioni contenute nella domanda e quelle nella scheda si terrà conto di quelle contenute nella domanda; a tal fine il sovrintendente scolastico apporrà sulla scheda le opportune rettifiche o integrazioni. I candidati residenti all'estero debbono inoltrare la domanda per il tramite del Ministero degli affari esteri - Direzione generale per le relazioni culturali.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità ed a pena di esclusione:

- A) il cognome ed il nome; per le coniugate va indicato solo il cognome di nascita;
- B) la data ed il luogo di nascita;
- C) il possesso della cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
- D) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- E) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali carichi penali pendenti;
- F) il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione, ai sensi del precedente articolo 2, punti 5) e 6); devono essere, altresì, espressamente indicati i singoli esami superati, qualora questi siano prescritti per l'ammissione;
- G) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni ed eventualmente le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, ivi compresi i provvedimenti di dispensa dal servizio per inettitudine didattica sopravvenuta in seguito ad infermità;
- H) gli eventuali provvedimenti di interdizione scolastica ed il periodo di durata dell'interdizione stessa;

I) la posizione nei riguardi degli obblighi militari, se uomini;

L) di non aver prodotto altra domanda per la medesima classe di concorso in altra regione.

A norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15 le dichiarazioni di cui sopra sostituiscono, fino alla presentazione della documentazione di rito, le relative certificazioni.

Coloro che avendo superato l'età di 40 anni, chiedono l'ammissione al concorso in applicazione delle norme vigenti, debbono precisare, a pena di esclusione, ed allegare alla domanda di partecipazione, i titoli in base ai quali hanno diritto alla non applicazione o alla elevazione del limite massimo di età.

Il candidato ha l'onere di indicare il proprio esatto recapito; ogni variazione di recapito deve essere comunicata, mediante lettera raccomandata, direttamente al sovrintendente scolastico della regione nella quale il candidato ha chiesto di concorrere. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Non è ammessa:

- 1) la domanda che sia stata presentata oltre i termini stabiliti dal successivo articolo 4;
- 2) la domanda priva della firma del candidato.

Ai candidati, la cui domanda sia stata dichiarata inammissibile ai sensi dei precedenti numeri 1) e 2), sarà fatta immediata comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Alla domanda di ammissione devono essere uniti i titoli valutabili, eventuali documenti o certificazioni, nonché l'elenco dei documenti o dei titoli prodotti. I titoli contenenti correzioni o abrasioni non convalidate non saranno presi in considerazione. Non è ammesso il riferimento a titoli o documenti presentati, a qualsiasi fine, all'Amministrazione della pubblica istruzione o ad altra amministrazione.

I candidati che presentano domande di partecipazione a più concorsi nella stessa regione dovranno allegare i propri titoli ad una sola domanda, corredate le altre domande di copie in carta semplice dei titoli stessi e di un elenco indicante i titoli originali allegati alla domanda principale.

I candidati devono invece allegare i titoli sempre in originale in caso di domande di partecipazione a concorsi prodotte per regioni diverse.

I candidati non abilitati che partecipano al concorso anche o al solo fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento dovranno allegare altresì, alla domanda di ammissione la ricevuta del pagamento della tassa di L. 4.000, ai sensi della legge 2 agosto 1952, n. 1132, art. 3, versata sul conto corrente postale n. G. U. 1016 intestato all'ufficio registro tasse - concessioni governative - tasse scolastiche; i candidati che partecipano a più concorsi sono tenuti ad altrettanti distinti versamenti

(1) La firma deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal Sindaco. Per i candidati che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del Capo Ufficio presso cui prestano servizio. Per i candidati che si trovino all'estero la firma dovrà essere autenticata dalla competente autorità consolare. Per i candidati che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

Art. 4.
Modalità e termini utili per la presentazione della domanda di ammissione, dei titoli valutabili, di certificazioni, dei documenti attestanti diritto a preferenza e a riserva.

La domanda di ammissione, i titoli valutabili ed ogni eventuale documentazione debbono essere presentati entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella « Gazzetta Ufficiale » della Repubblica italiana (2 agosto 1985 - N.d.R.).

Domanda, titoli valutabili e documenti devono essere spediti per plico raccomandato con avviso di ricevimento, oppure recapitati a mano; in quest'ultimo caso, l'interessato ha diritto al rilascio della ricevuta comprovante l'avvenuta presentazione.

Le domande, i titoli valutabili e i documenti spediti a mezzo plico raccomandato, si considerano prodotti in tempo utile se presentati all'ufficio postale entro il termine di scadenza sopra indicato; a tal fine fa fede il timbro a data dello ufficio postale accettante (art. 2 terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077).

Per le domande recapitate a mano la data di arrivo è attestata dal timbro a calendario dell'ufficio ricevente.

I titoli valutabili ed i documenti possono essere presentati anche separatamente dalla domanda di ammissione al concorso, purché entro il termine e con le modalità previste per la domanda stessa e con esplicita indicazione della domanda e del concorso o dei concorsi cui si riferiscono.

In deroga a quanto previsto dal primo comma del presente articolo, i candidati residenti all'estero, fermo restando l'obbligo di presentare entro il predetto termine di trenta giorni la domanda di ammissione, possono presentare i documenti ed i titoli valutabili nell'ulteriore termine di giorni trenta; detti titoli, tuttavia, debbono essere stati conseguiti entro il termine utile per la presentazione della domanda di ammissione; la residenza in territorio di altro Stato dovrà essere comprovata mediante apposito documento allegato alla domanda di ammissione.

I titoli ed i documenti non presentati, o prodotti oltre i termini di scadenza, non saranno presi in alcuna considerazione, anche se indicati nella domanda o nell'elenco.

I documenti attestanti i titoli che, a norma delle vigenti disposizioni, danno diritto alla preferenza (allegato 5) nella graduatoria nel caso di parità di punti ovvero alla riserva di posti (allegato 6), qualora non siano stati allegati alla domanda di ammissione, dovranno essere prodotti entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di chiusura delle prove orali di tutti i candidati. Detti titoli sono presi in considerazione anche se acquisiti dai candidati successivamente alla presentazione della domanda di ammissione al concorso, ma entro il termine sopracitato. Ai fini di cui sopra, all'albo dell'ufficio scolastico che cura lo svolgimento del concorso dovrà essere affisso, almeno 10 giorni prima della conclusione di tutte le prove orali, apposito avviso che ha valore di notifica per tutti i candidati.

Il diritto alla riserva dei posti di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive integrazioni e modificazioni, e il diritto alle preferenze in caso di parità di punti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni sarà documentato a cura degli interessati secondo le prescrizioni contenute nelle citate disposizioni; per quanto riguarda, in parti-

CONCORSI SCUOLA MEDIA

CALENDARIO PROVE SCRITTE

Classe di concorso	Data
(decreto ministeriale 3 settembre 1982)	della prova
XIV Educazione artistica	11-12-1985
XVI Educazione fisica nella scuola media	29-11-1985
XVIII Educazione musicale nella scuola media	10-12-1985
XIX Educazione tecnica nella scuola media	6-12-1985
II Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media	3-12-1985
Lingua straniera (francese)	2-12-1985
Lingua straniera (inglese)	9-12-1985
Lingua straniera (spagnolo)	28-11-1985
Lingua straniera (tedesco)	12-12-1985
Lingua straniera (russo)	4-12-1985
XXV Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media	5-12-1985

LE SECONDARIE SUPERIORI

colare, le categorie previste dallo articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, da attestazione di iscrizione negli elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro ai sensi dell'articolo 19 della stessa legge.

da la durata delle singole prove.

I candidati si intendono ammessi alle prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, scritto-pratiche, scritto-grafico-pratiche e grafico-pratiche di esame in base alla presentazione delle domande.

Le prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, scritto-pratiche, scritto-grafico-pratiche e grafico-pratiche avranno luogo contemporaneamente in tutte le regioni secondo un apposito calendario pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del giorno 3 luglio 1985. Non sarà data alcuna comunicazione personale ai singoli candidati.

Gli argomenti delle singole prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, scritto-pratiche, scritto-grafico-pratiche e grafico-pratiche sono inviati dal Ministero della pubblica istruzione e sono unici per tutte le sedi di esame.

Alla determinazione delle prove pratiche provvede direttamente ogni singola commissione giudicatrice.

Il primo giorno delle prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, scritto-pratiche, scritto-grafico-pratiche e grafico-pratiche, ogni commissione giudicatrice provvederà al sorteggio della lettera che determinerà l'ordine della convocazione dei candidati per le prove orali e ad altro sorteggio della lettera che determinerà l'ordine della convocazione dei candidati per le prove pratiche, se previste.

L'esito dei sorteggi sarà oggetto di affissione all'albo della Sovrintendenza Scolastica.

Quando fra i concorrenti vi siano non vedenti o invalidi che si trovino nell'impossibilità di eseguire qualche prova con le modalità stabilite, è data facoltà alla commissione di adottare per essi, in relazione alla natura della minorazione, modalità diverse, sempre che la prova possa offrire sufficienti elementi di giudizio. I candidati che si trovino in tali condizioni devono espressamente dichiararlo nella domanda di ammissione; devono, inoltre, inviare al sovrintendente scolastico una istanza specifica dieci giorni prima dell'inizio delle prove e presentarsi nel giorno antecedente alle prove stesse all'ufficio scolastico regionale che cura lo svolgimento del concorso.

Dieci giorni prima del giorno fissato per l'espletamento delle prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, scritto-pratiche, scritto-grafico-pratiche e grafico-pratiche le autorità scolastiche che curano lo svolgimento dei concorsi affiggeranno agli albi dei rispettivi uffici gli elenchi delle sedi di esame, con la loro esatta ubicazione e con la precisa indicazione della destinazione dei candidati, distribuiti in ordine alfabetico tra le varie sedi, copie di detti elenchi saranno inviate a tutti i provveditori agli studi della regione per l'immediata affissione ai rispettivi albi.

I candidati, muniti di uno dei documenti di identificazione indicati al successivo articolo 9, si presenteranno alle rispettive sedi di esame in tempo utile, tenendo conto che le operazioni di appello e di identificazione cominceranno alle ore 8 onde consentire di iniziare le prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, scritto-pratiche, scritto-grafico-pratiche e grafico-pratiche alle ore 9,30. Tale ora deve essere la stessa per tutte le sedi.

Perde il diritto a sostenere le prove il concorrente che ad esse non si presenti nel giorno, nell'ora e nel luogo stabiliti.

I candidati ammessi alle prove pratiche e i candidati ammessi alle prove orali saranno singolarmente convocati per il giorno e l'ora fissati dalla commissione giudicatrice,

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO

(Per la media vedi N.B.) •

(in carta legale)

Al sovrintendente scolastico regionale (interregionale) del

..... sottoscritto (1) nat il

a provincia)

chiede di essere ammesso al concorso ordinario, per esami e per titoli, indetto con decreto ministeriale 29 dicembre 1984, per la classe (2) nella regione (3)

Fa presente, in particolare, che intende partecipare (4):

1) per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola ed istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica — per le cattedre eventualmente disponibili in codesta regione negli anni scolastici 1986-87 e 1987-88 — nonché ai fini di avvalersi del miglior punteggio eventualmente conseguito nelle prove di esame (5), essendo già in possesso della prescritta abilitazione per l'insegnamento di (6) conseguita con esame indetto con (7)

(oppure)

2) per l'accesso ai ruoli del personale docente delle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica — per le cattedre eventualmente disponibili in codesta regione negli anni scolastici 1986-87 e 1987-88 — nonché ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento; (oppure)

3) al solo fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento (8); (oppure)

4) al solo fine di avvalersi del miglior punteggio eventualmente conseguito nella prova di esame (5), essendo già in possesso dell'abilitazione per l'insegnamento di (6) conseguita con esame indetto con (7)

..... 1 sottoscritt a tal fine dichiara:

a) di essere cittadino italiano.....;

b) di essere iscritt nelle liste elettorali del comma di (ovvero eventualmente) di non essere iscritt nelle liste elettorali per il seguente motivo (ovvero eventualmente)

di essere stat cancellat dalle liste elettorali a causa di

c) di aver riportato le seguenti condanne penali (9)

e/o di avere i seguenti carichi penali pendenti

d) di essere in possesso di (10) conseguito il (11)

.....presso (12) e di aver sostenuto i seguenti esami prescritti per l'ammissione (13)

e) di essere in possesso dell'abilitazione (14) per per l'insegnamento di (6)

f) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (15);

g) di aver prestato i servizi appresso indicati alle dipendenze dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni (16)

h) di aver subito il provvedimento dell'interdizione scolastica (17) (se temporanea) per il periodo da a

i) di non aver prodotto analoga domanda per la medesima classe di concorso in altra regione (3).

A) Solo per i candidati che concorrono ai fini dell'accesso ai ruoli beneficiando dell'elevazione o della non applicazione del limite massimo di età; 1 sottoscritt ha diritto a partecipare al concorso, indipendentemente dal limite di età in quanto ovvero beneficia della elevazione del limite massimo di età in base ai seguenti titoli, che si allegano

B) Solo per i candidati che concorrono per l'accesso ai ruoli e sono già in possesso di titoli che danno diritto a preferenza in caso di parità di punteggio ovvero a riserva di posti: 1 sottoscritt dichiara di aver diritto alla riserva di posti e/o alla preferenza in caso di parità di punteggio, in base ai seguenti titoli (18)

C) Solo per i candidati che abbiano la residenza all'estero: 1 sottoscritt avendo residenza all'estero, si riserva di presentare i titoli valutabili entro il trentesimo giorno dal termine fissato per la presentazione della domanda di ammissione.

A tal fine si allega il certificato attestante la residenza all'estero.

Si allegano:

1) ricevuta del versamento della tassa di ammissione di L. 4.000 sul conto corrente postale n. G. U. 1016 intestato all'ufficio registro - tasse concessioni governative - tasse scolastiche (19);

1) scheda personale;

3) (20)

4) (21)

5) (21)

6) (21)

7) elenco dei documenti e titoli allegati (22).

Data

Firma (23)

Indirizzo o recapito (24)

• N. B. — Per le domande di ammissione ai concorsi della scuola media la parte iniziale sino al n. 2 compreso va così sostituita:

Al Provveditore agli studi di

..... 1 Sottoscritt (1) nat il

a provincia)

chiede di essere ammesso al concorso ordinario, per esami e titoli, indetto con decreto del Sovrintendente Scolastico Regionale (o Interregionale) del (2)

in data 12 febbraio 1985, per la classe (3) nella provincia di (4)

Fa presente, in particolare, che intende partecipare (5):

1) per l'accesso al ruolo provinciale del personale docente della scuola media statale — per le cattedre ed i posti di insegnamento eventualmente disponibili in codesta provincia negli anni scolastici 1986-87 e 1987-88 — nonché ai fini di avvalersi del miglior punteggio eventualmente conseguito nelle prove di esame (6), essendo già in possesso della prescritta abilitazione per l'insegnamento di (7) conseguita con esame indetto con (8)

(oppure)

2) per l'accesso al ruolo provinciale del personale docente della scuola media statale — per le cattedre e posti di insegnamento eventualmente disponibili in codesta provincia negli anni scolastici 1986-87 e 1987-88 — nonché ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.

(1) Cognome e nome; le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita.

(2) Indicare la denominazione e il numero romano della classe di concorso, come da elencazione contenuta nell'articolo 1 del bando.

(3) Indicare la regione nella quale si intende concorrere. Ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, del bando la domanda può essere presentata in una sola regione per ciascuna classe di concorso, pena l'esclusione dal concorso prevista dall'articolo 5, comma terzo, lettera f).

(4) Specificare il fine della partecipazione al concorso, indicando quello previsto sub 2), oppure quello previsto sub 3), oppure quello previsto sub 4).

(5) Ai sensi dell'art. 2, ottavo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, i candidati che siano già abilitati possono avvalersi dell'eventuale migliore punteggio conseguito nelle prove d'esame per i concorsi successivi e per gli altri fini consentiti dalla legge.

(6) Indicare con precisione il numero e la denominazione dell'abilitazione.

(7) Decreto o ordinanza ministeriale indicati nell'allegato 2 bis.

(8) Indicare, eventualmente, il caso o i casi (riguardanti il concorrente), espressamente previsti dal bando, citandone i relativi articoli.

(9) La dichiarazione in questione deve essere rilasciata soltanto dai candidati che, alla data di presentazione della domanda, abbiano subito condanne penali. In tal caso, indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso ed i procedimenti penali pendenti. Devono essere indicate anche le condanne per le quali sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(10) Titolo di studio corrispondente alla classe di concorso cui il candidato intende partecipare, riportato nell'allegato 1 colonna 2, ovvero nell'allegato 1-bis.

(11) Data del conseguimento.

(12) Università o altro istituto, indicandone la sede.

(13) Indicare con precisione i singoli esami superati, qualora essi siano prescritti per l'ammissione: vedansi, in particolare, le note riportate nell'allegato 1 e nell'allegato 1-bis.

(14) La dichiarazione deve essere effettuata solo dai candidati già in possesso di abilitazione.

(15) Solo per i concorrenti di sesso maschile.

(16) Indicare anche gli eventuali servizi scolastici (di ruolo e non di ruolo) e le eventuali cause di risoluzione dei rapporti di impiego a meno che si tratti di normale cessazione del rapporto per termine di incarico o di supplenza nella scuola.

(17) Vale soltanto per i candidati che abbiano subito il provvedimento della interdizione scolastica.

(18) Vedansi, rispettivamente, gli allegati 6 e 5 del bando.

(19) Il versamento deve essere effettuato dai candidati che partecipano al concorso anche o al solo fine del conseguimento dell'abilitazione.

(20) Eventuali altri documenti o certificazioni o titoli espressamente previsti dal bando in relazione a particolari posizioni personali.

(21) Titoli valutabili in base alla tabella di cui all'allegato 8 del bando.

(22) L'elenco va compilato in duplice copia.

(23) La firma deve essere autenticata nei modi di legge.

(24) L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni dell'indirizzo o del recapito da parte del candidato oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

(Continua in quarta pagina)

CONCORSI A CATTEDRE

(dalla terza pagina)

con lettera raccomandata, almeno 20 giorni prima della prova orale o della prova pratica, se prevista. Nella lettera di convocazione per le prove pratiche è data anche comunicazione del voto riportato nelle prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, scritto-pratiche, scritto-grafico-pratiche e grafico-pratiche; nella lettera di convocazione per le prove orali è data comunicazione anche del voto riportato nelle prove pratiche, ove previste.

Perde il diritto alla prova pratica o a quella orale il candidato che non si trovi presente quando giunge il suo turno; nel caso che i candidati siano impediti da gravi motivi, da documentarsi debitamente e, se si tratti di infermità, mediante certificato medico, potrà essere esaminata la possibilità di autorizzare, solo una volta, il rinvio delle prove pratiche e di quelle orali, sempreché la commissione non abbia concluso, rispettivamente, tutte le prove pratiche o tutte quelle orali.

La domanda di rinvio va redatta su carta da bollo e indirizzata alla autorità scolastica che cura lo svolgimento delle procedure concorsuali. Coloro che si trovino comunque in servizio dovranno far comprovare il motivo della domanda dal capo della scuola o dell'ufficio. Adeguati accertamenti si riserva l'Amministrazione di effettuare nei confronti dei candidati che non prestino servizio. La domanda si intende proposta a rischio esclusivo del candidato ed è da considerare respinta in caso di mancata comunicazione di accoglimento.

Ogni giorno, al termine di ciascuna seduta dedicata alle prove pratiche ed a quelle orali, la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. L'elenco, sottoscritto dal presidente della commissione, è affisso il medesimo giorno all'albo del locale, dove si svolgono gli esami.

Nel caso che la durata delle prove pratiche, prevista dai programmi di esame ovvero fissata dalle commissioni esaminatrici, sia superiore alle cinque ore, ogni seduta dedicata alle prove pratiche sarà costituita da due giorni, nel primo dei quali la commissione procederà allo svolgimento delle prove pratiche e nel secondo alla loro valutazione: in tal caso, l'elenco dei candidati esaminati, compilato e sottoscritto secondo le modalità sopra descritte, è affisso all'albo del locale dove si svolgono gli esami al termine della seduta.

Le prove pratiche per le classi di concorso XXII, LXXXIX e CXVII saranno effettuate contemporaneamente per tutti i candidati ad esse

rispettivamente ammessi, a livello regionale, con le medesime modalità previste per la prova scritta; esse saranno svolte in un unico giorno per la classe LXXXIX e saranno, invece distribuite in due giorni consecutivi per le classi XXII e CXVII; pertanto, non potranno essere accolte eventuali domande di rinvio, indipendentemente dai motivi addotti, né, il giorno delle prove scritte si provvederà all'apposito sorteggio della lettera per determinare l'ordine di convocazione dei candidati per le prove pratiche. La correzione degli elaborati delle singole prove pratiche avverrà con le medesime modalità previste per le prove scritte.

La commissione giudicatrice dei concorsi dispone di cento punti, di cui quaranta punti per le prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, scritto-pratiche, scritto-grafico-pratiche, grafico-pratiche o pratiche; quaranta punti per la prova orale e venti punti per i titoli. Superano le prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, scritto-pratiche, scritto-grafico-pratiche, grafico-pratiche o pratiche i candidati che abbiano riportato complessivamente una votazione non inferiore a punti ventotto su quaranta e non meno dei punti corrispondenti ai sei decimi in ciascuna delle singole prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, scritto-pratiche, scritto-grafico-pratiche, grafico-pratiche o pratiche.

A tal fine la commissione giudicatrice nella sua prima adunanza ripartisce il punteggio, in quarantesimi, tra le singole prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, scritto-grafico-pratiche, grafico-pratiche o pratiche se previste.

La ripartizione è subito resa nota mediante affissione all'albo del competente ufficio scolastico regionale ed è riportata nel verbale della predetta adunanza e nella relazione finale.

Superano la prova orale i candidati che abbiano conseguito una votazione di almeno punti ventotto su quaranta.

I candidati che abbiano superato le prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, scritto-pratiche, scritto-grafico-pratiche, grafico-pratiche, e pratiche e la prova orale conseguono l'abilitazione all'insegnamento qualora essa sia prescritta ed essi ne siano sprovvisti. I candidati che siano già abilitati possono avvalersi dell'eventuale migliore punteggio conseguito nelle predette prove per i concorsi successivi e per gli altri fini consentiti dalla legge.

Le commissioni giudicatrici procedono, soltanto per i candidati che hanno superato le prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, scritto-pratiche, scritto-grafico-pratiche, grafico-pratiche o pratiche e la prova orale, alla valutazione dei titoli in base ai punteggi stabiliti nell'annessa tabella (allegato 8). Tale valutazione non è effettuata nei confronti dei candidati che hanno partecipato al concorso al solo fine del conseguimento dell'abilitazione o al solo fine di avvalersi del miglior punteggio eventualmente conseguito nelle prove di esame, ai sensi dell'articolo 2, ottavo comma, della legge n. 370-1982.

Art. 9.

Identificazione dei concorrenti

I concorrenti debbono presentarsi alle prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, scritto-pratiche, scritto-grafico-pratiche, grafiche o pratiche e a quella orale muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, debitamente aggiornato:

- 1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta bollata) provvista della firma del concorrente, autenticata dal segretario comunale o da un notaio;
- 2) libretto ferroviario personale, se il concorrente è dipendente dello Stato;
- 3) passaporto;
- 4) carta di identità;
- 5) tessera postale;
- 6) porto d'armi;
- 7) patente automobilistica;
- 8) libretto universitario.

Scuola Media DICHIARAZIONE DI CONSEGUITA ABILITAZIONE

(Per le superiori vedi N.B.)

(Dichiarazione da inviare in bollo al Provveditore agli studi ed in carta libera al Sovrintendente scolastico)
Al Provveditorato agli studi (*)

e per conoscenza
Alla Sovrintendenza scolastica per
(indicare la regione)

OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva del certificato di abilitazione all'insegnamento per la classe... da allegare alla domanda di partecipazione al concorso a cattedre per la classe

(indicare la descrizione della materia)

..... I sottoscritt
nat a il
residente in
via n.

Dichiara

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di avere partecipato al concorso a cattedre e posti d'insegnamento di

.....
descrizione della materia

..... classe
indetto con decreto del Sovrintendente scolastico regionale di
..... datato 30 ottobre 1982 (**)

e di aver conseguito la relativa abilitazione all'insegnamento con punti/80.
(Somma del solo voto della prova scritta e della prova orale, con esclusione del punteggio relativo ai titoli).

Dichiara, altresì, di avere già inoltrato domanda per il rilascio della certificazione al Sovrintendente scolastico suindicato e chiede che da questi un certificato di abilitazione venga direttamente inviato al Provveditorato agli studi in indirizzo (***)

Data
Firma (1)

(1) La firma deve essere autenticata nei modi di legge.

N. B. — Per le abilitazioni all'insegnamento nelle superiori la dichiarazione va redatta con lo stesso schema apportando però le seguenti modifiche.

(*) Al Sovrintendente scolastico regionale (indicare la regione).

(**) Indetto con decreto ministeriale del 4 settembre 1982.

(***) Dichiara altresì di aver già inoltrato domanda a codesta sovrintendenza per il rilascio della certificazione e chiede che un certificato di abilitazione venga allegato d'ufficio alla domanda di partecipazione al concorso a cattedre per la classe.....

INTOLLERANZA

(dalla prima pagina)

Ma ad un certo punto qualcuno si accorge dell'enormità e della disinvoltura con la quale è stata gestita l'operazione vocabolario ed allora, rilevata l'irregolarità, vi è un tentativo da parte della Giunta Provinciale e della Svp (che è maggioranza nel Consiglio Provinciale) di sanare tale fatto a posteriori con un'altra delibera. La Corte dei Conti — massimo organo di controllo — non solo ha respinto tale delibera ma ha inviato gli atti alla magistratura per gli eventuali provvedimenti di competenza. Ora il giudice istruttore Franco Paparella ha inviato una comunicazione giudiziaria, all'assessore Rubner.

A creare ulteriori problemi alla Svp come accennavamo nell'ultimo titolo è giunto negli ultimi giorni, anche un anonimo scherzo: i giornali altoatesini hanno ricevuto un comunicato su carta intestata della provincia, nel quale si comunicava la decisione di accreditare gli stipendi dei dipendenti provinciali in una banca estera, in Austria.

Spett.
"IL MANIFESTO"
Via Tomacelli 146
00186 ROMA

SCUOLA E LAVORO - Direttore responsabile: Agostino Scaramuzino. Comitato di redazione: M. Beatrice, P. De Bella, A. Gambioli, G. Mariscotti, L. Marrone, C. Petruzzo, F. Pezzuto, E. Ranalli - Direzione - Redazione - Amministrazione: 00185 Roma, Via Magenta 24 - Tel. 4940519 - Gratuito ai soci - Reg. Trib. di Roma al n. 71 del 12 febbraio 1985 - Lito Tip «82» s.r.l. Via Pacetti 7 - Tel. 3385.174 - Roma - Spedizione in abbonamento postale - Gruppo III - 70%

La notizia era evidentemente falsa e, tra l'altro, assai poco credibile: anche il più sprovveduto dei cronisti dovrebbe sapere che lo strapotere della provincia di Bolzano non può arrivare a modificare le norme che regolano la costituzione di disponibilità monetaria all'estero. Invece, nessuno ha dubitato per un attimo della veridicità del comunicato, che è stato pubblicato in bella evidenza.

Solo le proteste e rimostranze di qualche lettore hanno fatto scoprire lo scherzo.

A questo punto una riflessione è d'obbligo; il voto di protesta del 12 maggio della Comunità Italiana della provincia di Bolzano è un fatto sintomatico di una situazione che si protrae da molto tempo; anche l'aver « costretto » la popolazione a scegliere attraverso il voto il gruppo etnico di appartenenza è stato un errore gravissimo che farà sentire sempre più nel tempo i suoi malefici effetti.

La verità è che per miopia e cecità politica i vari governi centrali che si sono succeduti si sono sempre disinteressati del problema della minoranza di lingua italiana costretta a vivere in una vera e propria situazione di apartheid.

Con la stessa sincerità e franchezza con la quale auguriamo in altra parte del giornale al neo presidente un prospero e fecondo settennato diciamo che il discorso pronunciato davanti alle Camere meritava un accenno anche a questo problema.

Tutto ciò diciamo perché crediamo che anche in politica agli errori c'è sempre rimedio, ed allora, perché non spedire al mittente il pacchetto e confezionarne uno nuovo?

SPENDIAMO TROPPO?

(dalla prima pagina)

L'altra « singolarità » (crescita del potere d'acquisto delle famiglie italiane più che negli altri paesi europei) ha in parte la stessa origine: denaro facile (che si aggiunge a quello « guadagnato »), grazie alle ampie possibilità di investire i propri risparmi in sicuri e redditizi titoli di Stato.

E' sufficiente osservare in proposito, per avere un'idea dell'ampiezza del fenomeno, che i circa 100.000 miliardi di lire del deficit annuo dello Stato, divisi per i circa 50 milioni di italiani, danno la rispettabile cifra di L. 2.000.000 a testa; i 15.000 miliardi che, all'incirca sono distribuiti come interessi, rappresentano una cifra notevolmente superiore al deficit della bilancia commerciale del 1984. E siccome le leggi del mercato sono ferree, l'Italia paga i propri debiti con l'estero mediante il deprezzamento della propria moneta (gli esperti di Prometeia ritengono difficilmente evitabile un rial-

lineamento della lira all'interno del sistema monetario europeo, tra 10 - 12 mesi la modifica della parità non potrà essere inferiore al 10% nei confronti del marco e al 5% nei confronti del franco francese). All'interno, naturalmente, inflazione che avanza.

E qui riprendiamo il nostro solito discorso; teniamo pure conto di ciò che scrive Fabrizio Onida nel *Corriere della Sera* del 29 giugno, e cioè che la crescita delle importazioni italiane sia trainata anche dalle trasformazioni del sistema industriale: concordiamo con quanto egli stesso scrive sulla necessità che il costo del nuovo assetto industriale sia « controbilanciato da appropriati sforzi di sostegno pubblico alle imprese nella loro ricerca di più robusti fattori di competitività tecnologica e organizzativa nel medio - lungo periodo ». Pur partendo dalla constatazione che l'attuale voragine del debito pubblico ha le sue radici soprattutto negli impegni che lo Stato si è assunto in campo economico, noi non afferriamo che lo Stato debba ora disinteressarsi ai problemi economici, ma che debba riesaminare completamente il proprio sistema di intervento perché il deficit pubblico, come abbiamo dimostrato, è causa di gravissimi squilibri nel sistema economico globalmente considerato.

Sostegno « promozionale » dunque, ma non indiscriminato come avviene oggi con la fiscalizzazione degli oneri sociali; salvataggio di imprese, ma soltanto se sono sanabili e restituibili, nel più breve tempo possibile, all'iniziativa priva; privatizzazione secondo le linee che abbiamo cercato di delineare nel numero dell'11 maggio scorso: regolamentazione della cassa integrazione.

Torniamo spesso su questi temi, ma non si tratta di capriccio né di presunzione: oggi la lotta sindacale tradizionale ha perso gran parte del suo significato, dato che stiamo scivolando, da troppo tempo, su un pericoloso piano inclinato.

Occorre fermare questa caduta e, per ottenere questo risultato, può essere utile il contributo di tutti.

ASSISTENZA E CONSULENZA

Nei prossimi mesi di luglio e di agosto gli uffici della Federazione Lavoratori Scuola saranno aperti secondo il normale orario. Sarà fornita consulenza, anche telefonica, agli iscritti.

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE POSTI DI SOSTEGNO CONFERME ED. MUSICALE E EDUCAZIONE FISICA

Con C. M. n. 190 del 13 giugno 1985 il termine per la presentazione delle domande di assegnazione provvisoria è stato prorogato al 13 luglio per la Scuola Media, al 15 luglio per la Scuola Elementare, al 30 luglio per le Superiori.

Quello per la presentazione delle domande di conferma e di utilizzazione nei posti di « sostegno » nella Scuola Media è spostato al 13 luglio.

Entro il 30 luglio, infine, dovranno essere presentate le schede di utilizzazione dei docenti di educazione fisica e di educazione musicale privi di titoli di studio beneficiari degli articoli 43 e 44 della legge 270.